

SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2025, n. 1633

Approvazione schema di Regolamento regionale recante “Disposizioni urgenti per il funzionamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Regionale di Vigilanza concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere, Avv. Serena Triggiani;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) di approvare lo schema di Regolamento regionale recante: “*Disposizioni urgenti per il funzionamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia*” nella formulazione riportata nel testo allegato (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di trasmettere, a cura della Segreteria generale della Giunta regionale, lo schema di regolamento di cui al comma 2 alla Commissione consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dall'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, l'adozione definitiva del regolamento;
- 5) di revocare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento recante: “*Disposizioni urgenti per il funzionamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia*” il cui schema è approvato al punto 1) dispositivo, la deliberazione di Giunta Regionale n. 128 del 15 febbraio 2022, avente ad oggetto: “Approvazione atto di ricognizione ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019”, in quanto alla suddetta data cesserà la vigenza della norma regolamentare in esecuzione della quale la DGR n. 128/2022 era stata adottata;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;

- 7) di dare mandato alla Sezione Regionale di Vigilanza di notificare il presente provvedimento alla Prefettura – UTG di Bari – Area I Ordine e Sicurezza Pubblica – Ufficio di Staff ed al Ministero dell’Interno – Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S., Ufficio II Studi ed Ordinamento dell’Amministrazione della P.S.;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione schema di Regolamento regionale recante “Disposizioni urgenti per il funzionamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia”.

VISTI

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021, recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021, recante: “Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e smi. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni e successive modifiche ed integrazioni”.

PREMESSO CHE

- con legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd “legge Delrio”) è stato riformato il complesso degli enti locali, prevedendo l’istituzione delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle Province ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- una delle novità più significative introdotte dalla legge Delrio è stata il riordino delle Province, realizzato non solo tramite la ridefinizione degli organi ma anche delle funzioni amministrative ascritte alle stesse, operando all’uopo la distinzione tra funzioni fondamentali, che continuano a restare attribuite alle Province stesse, e funzioni non fondamentali che, invece, avrebbero dovuto costituire oggetto di trasferimento, nel rispetto della procedura delineata dalla stessa legge;
- in particolare, il comma 89 dell’art. 1 della citata legge stabilisce che *“...omissis... lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni... omissis...”*;
- con legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 recante “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale”, la Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, della legge Delrio e delle altre disposizioni statali in materia, ha proceduto al riordino delle funzioni amministrative

regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari, stabilendo le modalità di attribuzione delle funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla Città metropolitana di Bari ed individuando altresì, all'articolo 4, le funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione, rimandando a successiva legge regionale la disciplina delle funzioni di polizia provinciale e la collocazione del relativo personale, attraverso l'istituzione del Servizio regionale di vigilanza;

- in tale articolato quadro normativo si colloca, dunque, la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 37 recante "Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia", con cui la Regione Puglia ha istituito la Sezione regionale di Vigilanza, attribuendo alla stessa le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane e, in particolare, la vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale, nonché funzioni di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza;
- l'art. 3 della predetta legge disciplina l'organizzazione della sezione, che si compone del Nucleo di vigilanza ambientale *"composto dall'organico formato attraverso il trasferimento del personale di polizia provinciale, dichiarato soprannumerario dagli atti provinciali di riorganizzazione delle Province pugliesi, per un numero complessivamente non superiore a ottantotto unità"* e del Nucleo di Vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza, *"composto attraverso il transito del personale attualmente in servizio con le medesime funzioni, conservando tutte le prerogative, trattamenti e indennità maturati sino alla data di effettivo servizio nella Sezione"*; mentre, il successivo art. 4 demanda alla Giunta Regionale l'adozione del Regolamento della Sezione e del Regolamento sui procedimenti amministrativi inerenti alle funzioni della Struttura ed al Presidente della Giunta Regionale l'adozione del decreto recante le modifiche organizzative derivanti dall'applicazione della legge;
- l'art. 5 della legge in argomento prevede altresì che, sino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 4 ed al completamento delle procedure previste di costituzione della Sezione, il personale del Nucleo di vigilanza ambientale venga riallocato presso la Regione Puglia a far data dal 1° gennaio 2016 e provvisoriamente incardinato per lo svolgimento delle relative funzioni presso l'Assessorato all'Ambiente e che all'adozione del Regolamento di cui all'art. 4 consegua il transito presso l'istituita Sezione di tutto il personale afferente ad entrambi i Nuclei;
- con successiva legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 recante "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)" è stato completato il processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della stessa, e sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione e dalla stessa esercitate: tra queste, sono richiamate le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;
- con legge regionale del 20 dicembre 2017 n. 59 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio" sono state disciplinate la gestione delle risorse faunistico-ambientali e le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, compresa la vigilanza, ed è stato disposto, all'articolo 3 comma 4, che "Le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla

competente struttura organizzativa regionale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia)”;

- con deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2018 n. 124 è stato approvato il Regolamento afferente al solo Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione regionale di Vigilanza, emanato dal Presidente della Giunta come Regolamento Regionale 19 febbraio 2018 n. 4 e pubblicato sul BURP n. 29 del 23 febbraio 2018, rinviando ad un successivo atto deliberativo la regolamentazione del Nucleo di Vigilanza controllo tutela e rappresentanza;
- con deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n. 1793 è stato approvato in via definitiva il regolamento della Sezione regionale di Vigilanza della Regione Puglia, comprensivo di entrambi i Nuclei, successivamente emanato dal Presidente della Giunta come Regolamento Regionale 31 ottobre 2019, n. 21 e pubblicato sul BURP n. 126 del 4 novembre 2019;
- il Capo I del citato Regolamento disciplina “Principi, finalità competenze” della Sezione regionale di Vigilanza, individuando, all’art. 2, comma 2, lett. a) e b) le funzioni rispettivamente attribuite al Nucleo di Vigilanza Ambientale ed al Nucleo di Vigilanza controllo tutela e rappresentanza, dettagliate nei successivi artt. 6 e 7, come di seguito riportate:
 - «a) *vigilanza sull’osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Puglia in materia di vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale;*
 - b) *vigilanza ai fini della sicurezza e salvaguardia del patrimonio e del demanio regionale, degli uffici centrali e periferici della Regione, degli stabilimenti, depositi e parcheggi regionali, gestione delle attività di portierato e connesse attività ausiliarie e di controllo sistematico delle sedi, vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni di legge sul demanio e patrimonio regionale, organizzazione dei servizi di rappresentanza e di scorta d’onore»;*
- l’art. 4, rubricato “Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza”, al comma 1, rimanda ad un atto ricognitivo, effettuato congiuntamente dal Direttore e dal Dirigente della Sezione, l’individuazione del personale della Sezione regionale di Vigilanza, già in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, da destinare all’esecuzione ed all’osservanza di speciali leggi e regolamenti per il quale la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, fermo restando il permanere dei requisiti prescritti, deve essere mantenuta nonché l’ambito territoriale di svolgimento dei relativi servizi, prevedendo, altresì, al comma 2, che l’attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza per il personale della Sezione regionale di Vigilanza - non già in possesso di detta qualifica - destinato all’esecuzione ed all’osservanza di speciali leggi e regolamenti, possa essere richiesta dal Presidente, su proposta congiunta del Direttore e del Dirigente della Sezione, al Prefetto territorialmente competente nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative statali;
- con D.G.R. 15 febbraio 2022, n. 128, recante “Approvazione atto di ricognizione ai sensi dell’art. 4 comma 1 del regolamento regionale n.21 del 31 ottobre 2019” è stato recepito, ai sensi dell’art. 4 IV comma del Regolamento Regionale n. 19/2021, l’atto ricognitivo ex art. 1 del medesimo Regolamento, adottato con provvedimento AOO_009/991 del 04.02.2022 a firma congiunta del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, con il quale si individuava il personale assegnato al Nucleo di vigilanza ambientale ed al Nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, con le relative qualifiche e le assegnazioni nonché il personale della Sezione Regionale di Vigilanza, già in possesso della qualifica di

Agente di Pubblica Sicurezza, da destinare alla esecuzione ed osservanza di speciali leggi e regolamenti, che, fermo restando il permanere dei requisiti, avrebbe dovuto mantenere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;

- con R.R. del 24.11.2022, n. 11, recante “Regolamento per la disciplina dell’armamento del personale appartenente al nucleo di vigilanza ambientale e al nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla sezione regionale di vigilanza”, è stata disciplinata la dotazione e la detenzione delle armi per gli appartenenti al Nucleo di Vigilanza Ambientale ed al Nucleo di Nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla Sezione Regionale di Vigilanza, ed individuati i servizi da prestare con armi, definendone termini e modalità.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. AOO_009/2516 del 14 settembre 2016 il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione di Vigilanza Ambientale ha interrogato le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Lecce e Taranto circa la possibilità per il personale incardinato nel Nucleo di Vigilanza Ambientale, proveniente dalla Polizia Provinciale e transitato nei ruoli regionali in attuazione della L. 56/2014 in quanto dichiarato in sovrannumero dagli atti di riorganizzazione delle province pugliesi, di conservare automaticamente le qualifiche di polizia giudiziaria ed ausiliarie di pubblica sicurezza possedute in ragione del precedente incarico nel più ampio ambito territoriale di competenza, al fine di attendere all’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo delineate dal Legislatore regionale con L.R. 37/2015 ed attribuite alla Sezione Regionale di Vigilanza con D.P.G.R. n. 316/2016;
- con nota del 2016, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale, in riscontro al quesito formulato dalla Prefettura di Bari con nota prot. 43753/Area O.P. – I Bis – del 22.09.2016, ha reso parere favorevole al mantenimento delle qualifiche di ufficiale ed agente di pubblica sicurezza per il personale già assegnato a compiti di polizia provinciale e transitato nei ruoli della Regione Puglia ed incaricato di funzioni di vigilanza in materia ambientale e di controllo del territorio. A suffragio di tale conclusione, è stato rilevato che la Legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” sembra manifestamente concepire, in tutte le sue disposizioni, il trasferimento di talune funzioni dalle Province ad altri enti come una vicenda di mera ed integrale successione di competenze, senza alcuna modifica in ordine al loro regime sostanziale. In particolare, a parere del predetto Dicastero, al fine di evitare che il personale trasferito si trovi a svolgere i medesimi compiti transitati alle competenze regionali in una condizione depotenziata rispetto alla precedente (in quanto sfornito delle qualifiche pubblicistiche occorrenti per il loro pieno esercizio), troverebbe applicazione, in via analogica, anche in relazione alle funzioni trasferite dalle Province alle Regioni, il principio, espresso dalla prefata Legge, in relazione alle competenze trasferite dai Comuni alle Unioni di Comuni, per cui le disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lett. b) del Codice di procedura penale, e di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite al territorio dei comuni in cui l’unione esercita le funzioni stesse (comma 113);
- con nota prot. n. 43753/Area O.P. I Bis del 29 settembre 2016, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari, in riscontro al quesito formulato dalla Regione Puglia, ha fatto proprio ed ha partecipato alle Prefetture – UTG di Barletta- Andria- Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto l’orientamento espresso dal Ministero dell’Interno in ordine alla conservazione automatica, nel più ampio ambito territoriale di competenza, delle qualifiche di ufficiale ed agente di p.g. per il personale

già assegnato a compiti di polizia provinciale e transitato nei ruoli regionali, incaricato dello svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia ambientale e di controllo del territorio, riferite alle discariche abusive, assumendo il prioritario interesse regionale di dette funzioni;

- con nota del 2016 il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale, in riscontro al quesito formulato dalla Prefettura di Perugia con nota prot. 52122/Area O.P. – I Bis – del 28.06.2016, ha adottato analoga determinazione anche con riferimento al personale delle Province di Terni e Perugia incaricato di funzioni di vigilanza in materia di rifiuti, cave, miniere e polizia idraulica, transitato nei ruoli regionali in attuazione della L. 56/2014, adducendo le medesime argomentazioni riportate nel parere sopra cennato e ribadendo, dunque, l'efficacia dei pregressi provvedimenti di riconoscimento delle qualifiche di agenti di p.s. e ufficiali di p.g. di cui detto personale risultava munito a seguito di specifici provvedimenti adottati dai relativi Prefetti;
- come partecipato con nota prot. 13134 del 10.03.2017 dalla Prefettura - UTG di Genova all'Assessore regionale all'Agricoltura, Sviluppo dell'Entroterra e delle Zone Rurali della Regione Liguria, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale, interpellato dalla Prefettura – UTG di Genova, ha reso, altresì, analogo parere anche con riguardo al personale della polizia provinciale e metropolitana, incaricato di funzioni di vigilanza in materia ittico-venatoria, transitato nei ruoli regionali in attuazione della L. 56/2014, rappresentando che il riconoscimento prefettizio di conferimento delle suddette qualifiche dovesse intendersi riferito, anche con riguardo alla sua efficacia spaziale, al bacino territoriale dell'ente Regione;
- con nota prot. n. 1349 del 10.11.2022 il Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, su proposta congiunta del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza formulata con nota prot. AOO_009/6688 del 03.08.2022, dando atto dell'adozione dell'atto di ricognizione previsto dal Regolamento Regionale n. 21/2019 e dell'intervenuta riorganizzazione del Nucleo di Vigilanza Ambientale e del Nucleo di Vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza afferenti alla Sezione Regionale di Vigilanza, ha chiesto, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Regolamento, al Prefetto di Bari di conferire l'attribuzione della qualifica di Agente di P.S. per n. 5 (cinque) unità di personale appartenente al Nucleo di Vigilanza Ambientale, risultate idonee ad esito degli accertamenti fisici e psichici condotti;
- con nota prot. 66062/2022 /12B1/Area I OSP del 12.05.2023 la Prefettura – UTG di Bari – Ufficio di Staff dell'Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale”, a fronte della sopra richiamata istanza formulata dal Presidente della Giunta Regionale, ha posto uno specifico quesito al Ministero dell'Interno – Dipartimento per la Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento, in ordine alla possibile sussumibilità della richiesta nell'alveo applicativo dell'art. 5 del D.P.R. 311/2001, relativo alle ipotesi in cui apposite previsioni normative e regolamentari rimettono all'Autorità amministrativa il riconoscimento della qualifica di agente di P.S.;
- con nota prot. 165808 del 18.12.2023, la Prefettura – UTG di Bari – Area I, a seguito del mancato riscontro alla cennata nota prot. 66062 del 12.05.2023 da parte del Dicastero interpellato, ha reiterato il quesito formulato, rappresentando l'urgenza del riconoscimento prefettizio della qualifica di agente di P.S. per il personale in questione appartenente al Nucleo di Vigilanza Ambientale, al fine di dotarlo della qualifica pubblicistica necessaria per l'esercizio delle importanti e delicate funzioni proprie del Nucleo, anche a seguito dell'esigenza emersa in conseguenza della progressiva riduzione delle unità di personale trasferito alla Regione in attuazione della L. 56/2014 e già in possesso della qualifica di agente di P.S.;
- con nota prot. n. 0106180 del 12.08.2024, resa anche sulla scorta delle conclusioni del parere del

Ministero dell'Interno - Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S., Ufficio II Studi ed Ordinamento dell'Amministrazione della P.S. prot. 0017529 del 24.05.2024 allegato alla stessa, il Prefetto di Bari si è espresso negativamente in ordine alla possibilità di aderire alla richiesta di riconoscimento della qualifica di Agente di P.S. per le n. 5 (cinque) unità di personale appartenenti al Nucleo di Vigilanza Ambientale, in ragione dell'assenza di una disposizione normativa di rango statale che preveda l'attribuzione delle qualifiche su scala regionale e rimetta l'iniziativa della relativa richiesta alla Regione.

- con la nota prefettizia sopra indicata sono stati anche formulati dei rilievi in ordine a talune ulteriori disposizioni del r.r. n. 21/2019, relative, in particolare:
 - 1) all'ampliamento a livello regionale dell'ambito di operatività del personale di vigilanza, asseritamente giudicato incompatibile con il mantenimento delle qualifiche già possedute dal personale di Polizia Provinciale transitato nei ruoli regionali;
 - 2) alla presunta istituzione di un vero proprio corpo di Polizia regionale, non contemplato dalla normativa statale vigente, composto dalle due articolazioni del Nucleo di Vigilanza Ambientale e dal Nucleo di Vigilanza, Controllo, Tutela e Rappresentanza, connotato da un'organizzazione di tipo gerarchico;
 - 3) alla disciplina relativa alle armi da fuoco in dotazione al personale di entrambi i nuclei.
- con nota prot. n. 508776 del 17.10.2024 la Direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, in riscontro ai rilievi formulati dalla Prefettura di Bari ha rappresentato le considerazioni che sinteticamente si riportano:
 - con riferimento al ritenuto mutamento del quadro ordinamentale regionale, che avrebbe ampliato a livello regionale l'ambito di operatività del personale di vigilanza, si è sottolineato che l'art. 2, comma 3 del R.R. n. 21/2019 ha attribuito al solo Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Regionale di Vigilanza le funzioni di vigilanza e che, anche i sensi del successivo art. 4, la qualifica di Agente di PS, secondo il modello regolamentare vigente sarebbe da mantenere o, se del caso, attribuire non a tutto il personale dei Nuclei ma solo alle unità preposte all'esecuzione e all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, per cui il possesso o il mantenimento della qualifica appare comunque essenziale ed irrinunciabile per l'efficace espletamento delle attività. Inoltre, si è osservato che l'attuale quadro regolatorio non sembrerebbe ostare al mantenimento delle qualifiche di PS da parte del personale prima in servizio presso le Province e transitato nei ruoli regionali in attuazione della L. 56/2014 dal momento che, pur non rinvenendosi, nel Regolamento del 2019, una disposizione di tenore analogo a quelle di cui all'art. 4 ed all'art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2018, anche nell'assetto ordinamentale successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 21/2019, il Nucleo di Vigilanza risulta articolato in Unità Organizzative di carattere provinciale e interprovinciale (per il solo Presidio Territoriale di BAT e Bari), richiamando altresì gli orientamenti ministeriali e prefettizi cui si è precedentemente fatto cenno che, in ogni caso, hanno pacificamente ritenuto che il personale delle Province transitato nelle Regioni mantenesse le qualifiche possedute "nel più ampio ambito territoriale di competenza";
 - con riguardo ai rilievi ministeriali afferenti all'impianto del Regolamento n. 21/2019 che sembrerebbe aver delineato un ordinamento gerarchico tra il personale, modellato su quello tipico delle forze di polizia di carattere militare, si è evidenziato che non appare decisivo il riferimento ai gradi, in quanto gli stessi sono puramente onorifici, non avendo alcuna rilevanza di carattere giuridico ed economico, e non accentuando l'organizzazione gerarchica che appare, comunque, connaturata allo svolgimento di funzioni di polizia in senso lato;
 - relativamente alla disciplina in materia di armi introdotta dall'art. 20 del R.R. n. 21/2019 si è

rappresentato che la mancata precisazione, nel menzionato articolo, della possibilità per il personale della Sezione di disporre delle sole armi previste dalle vigenti disposizioni normative in materia – richiamando la lettera dell'art. 21 del R.R. n. 4/2018 - non pare elemento decisivo, dal momento che l'assegnazione delle armi deve necessariamente avvenire in coerenza con la normativa statale di riferimento;

- con nota prot. n. 0139000 del 25.10.2024 il Prefetto della Provincia di Bari ha adottato un decreto di rigetto dell'istanza formulata dal Presidente della Regione Puglia prot. n. 1349 del 10.11.2022 tesa all'attribuzione della qualifica di Agente di P.S. per le n. 5 (cinque) unità di personale appartenenti al Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Regionale di Vigilanza;
- il Prefetto ha fondato la sua decisione sulla carenza di una normativa primaria di carattere statale legittimante la richiesta di attribuzione della qualifica di P.S. e, conseguentemente, ha ritenuto non accoglibile l'istanza tesa ad ottenere il riconoscimento della qualifica di agente/ufficiale di P.S., formulata dal Presidente della Regione Puglia con prot. n. 1349 del 10.11.2022, ai sensi dell'art. 4, comma 2, R.R. n. 21/2019, senza tuttavia soffermarsi sulle ulteriori presunte criticità inerenti al complessivo quadro ordinamentale regionale;
- non è, dunque, in discussione il mantenimento delle qualifiche di PS da parte del personale prima in servizio presso le Province e transitato nei ruoli regionali in attuazione della L. 56/2014, relativamente alle funzioni oggetto di trasferimento.

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE:

- la reiezione della richiesta di attribuzione della qualifica di P.S. ai sensi dell'art. 4 del r.r. n. 21/2019 impone di modificare, *in parte qua*, il citato regolamento;
- nondimeno, la complessità dei rilievi ministeriali sollevati nei confronti del r.r. n. 21/2019, pur non formalmente recepiti nel decreto prefettizio innanzi richiamato, suggerisce comunque di procedere ad opportuni approfondimenti e, se del caso, ad una organica ed adeguatamente diversificata riorganizzazione della disciplina afferente ad entrambi i Nuclei;
- nelle more della definizione del nuovo quadro regolatorio, nell'ottica della più ampia valorizzazione del principio di leale collaborazione tra Amministrazioni, si ritiene perciò utile ed opportuno proporre l'approvazione dello schema di Regolamento regionale recante "*Disposizioni urgenti per il funzionamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia*", che riproduce sostanzialmente l'articolato normativo del Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 4, nel quale non è contemplata alcuna disposizione volta a prevedere la richiesta di attribuzione della qualifica su base regionale e che non è mai stato, sotto alcun profilo, oggetto di censura, adeguando la terminologia dallo stesso utilizzata a quella del nuovo ordinamento professionale dei dipendenti delle amministrazioni del Comparto Funzioni Locali ed adeguando taluni riferimenti normativi ed alla contrattazione collettiva del Comparto Funzioni Locali e disporre la contestuale abrogazione del R.R. 31 ottobre 2019 n. 21 e del R.R. 24 novembre 2022, n. 11, recante "*Disciplina dell'armamento del personale appartenente al nucleo di vigilanza ambientale e al nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla Sezione regionale di vigilanza*".

VISTE infine:

- la nota prot. n. 0033075 del 22.01.2025 con cui il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Regionale di Vigilanza, in considerazione delle possibili ricadute che l'abrogazione del r.r. 21/2019 e la temporanea reviviscenza del r.r. 4/2018, attraverso l'approvazione dello schema di Regolamento Regionale, oggetto della presente proposta deliberativa, che in sostanza ne riproduce i contenuti, potrebbero determinare sullo *status* economico e giuridico del Personale appartenente ai Nuclei, ha richiesto al Dipartimento Personale e Organizzazione ed alla Sezione Personale di effettuare le valutazioni di competenza in ordine alle più idonee forme di partecipazione sindacale da

attivare;

- la nota prot. n. 0073724 del 11.02.2025, con la quale il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana ha reiterato la richiesta già formulata con nota prot. n. 0033075 del 22.01.2025;
- la nota prot. n. 0079686 del 13.02.2025, con la quale la Sezione Personale, in riscontro alla nota prot. 0033075 del 22.01.2025, ha suggerito, quale possibile forma di coinvolgimento sindacale, l'attivazione dell'istituto contrattuale dell'informazione preventiva di cui all'art. 4, comma 5, del C.C.N.L. 16/11/2022;
- la nota prot. n. 0125282 del 10.03.2025, a firma congiunta del Direttore del Dipartimento Ambiente e della Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza con la quale è stato trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del CCNL comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022, alle Organizzazioni Sindacali una bozza della presente proposta deliberativa al fine di renderle edotte in merito alle misure che l'Amministrazione avrebbe inteso adottare;
- la nota acquisita al prot. n. 0139057 del 17/03/2025 con cui la CISL FP Puglia ha riscontrato la nota prot. n. 0125282 del 10.03.2025, sollecitando l'attivazione di un tempestivo confronto in merito allo schema di regolamento di cui alla presente proposta deliberativa;
- la nota prot. n. 0149586 del 21 marzo 2025 con cui la Sezione Regionale di vigilanza ha convocato le OO.SS. per il 26 marzo, seduta poi rinviata per impegni concomitanti al 31 marzo 2025;
- la nota prot. n. 174127 del 3 aprile 2025 con cui la Sezione Regionale di Vigilanza ha inviato la bozza del verbale della seduta tenutasi il 31 marzo 2025 ai fini della condivisione con le OO.SS.;
- la nota del 07.04.2025, registrata agli atti del Dipartimento Ambiente al prot. n. 0186521 del 09.04.2025, con la quale UILFPL ha inviato osservazioni sulla proposta deliberativa da sottoporre all'esame della Giunta regionale recante l'approvazione di uno schema di Regolamento regionale ad oggetto: "Disposizioni urgenti per il funzionamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia";
- la nota prot. n. 182699 dell'8 aprile 2025 con la quale CSA RAL ha inviato osservazioni sulla proposta deliberativa da sottoporre all'esame della Giunta regionale recante l'approvazione di uno schema di Regolamento regionale ad oggetto: "Disposizioni urgenti per il funzionamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia";
- la nota prot. n. 188342 del 10 aprile 2025 con la quale CISL FP ha inviato osservazioni sulla la proposta deliberativa da sottoporre all'esame della Giunta regionale recante l'approvazione di uno schema di Regolamento regionale ad oggetto: "Disposizioni urgenti per il funzionamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia e contesta il contenuto della bozza di verbale della seduta di informazione sindacale tenuta il 31 marzo 2025;
- la nota prot. n.0205985 del 17 aprile 2025 di convocazione delle OO.SS. al secondo incontro del 22 aprile 2025;
- la nota prot. n.0224138 del 29 aprile 2025 di convocazione delle OO.SS. al terzo ed ultimo incontro del 6 maggio 2025 e di trasmissione della bozza del verbale della seduta tenutasi il 22 aprile 2025 e della nota contenente controdeduzioni del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana in riscontro delle osservazioni proposte da tutte le OO.SS.;
- la nota prot. n. 264611 del 19 maggio 2025 con cui la Sezione Regionale di Vigilanza ha inviato alle OO.SS. la bozza del verbale della terza ed ultima seduta di informazione sindacale tenutasi il 6 maggio 2025 ai fini della condivisione con le OO.SS.;
- la nota prot. n. 0280515 del 26 maggio 2025 con cui la Sezione Regionale di Vigilanza, a conclusione della procedura di informazione sindacale, ha inviato a tutte le OO.SS. i verbali definitivi sottoscritti digitalmente relativi alle tre sedute di informazione sindacale svolte nelle date del 31 marzo, 22 aprile

e 6 maggio 2025;

CONSIDERATO INFINE CHE:

- anche in esito alle interlocuzioni tenute con le parti sindacali nelle date del 31.03.2025, 22.04.2025 e 06.05.2025, si è ritenuto di inserire nell'art. 23 (rubricato "Consegna e ritiro delle armi") del Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 4 le prescrizioni dell'art. 4 dell'abrogando R.R. 24 novembre 2022, n. 11 che subordinano l'assegnazione dell'arma al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo al contempo che l'accertamento dei predetti requisiti debba essere effettuato dalla Sezione che si avvale del Medico competente o di altre strutture pubbliche a ciò deputate. In ragione di tanto, l'art. 23 del Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 4 verrà riformulato nei termini che seguono:

"Art. 23 - ASSEGNAZIONE, CONSEGNA E RITIRO DELLE ARMI

1. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale cui è assegnata l'arma in via permanente e continuativa deve:

- a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati di identificazione dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;*
- b) applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma.*

2. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

3. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato dalla Sezione Regionale di Vigilanza che si avvale del Medico competente ovvero di altre strutture pubbliche a ciò deputate".

- Si è ritenuto, inoltre, di specificare che le armi saranno assegnate al solo personale afferente al Nucleo di Vigilanza in possesso di qualifica di PS, per cui il comma 1 dell'art. 21 è stato così riformulato:

"Art. 21 - ARMI

1. Le armi in dotazione al Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale sono riservate al personale in possesso di qualifica di pubblica sicurezza e sono quelle previste dalle vigenti disposizioni normative in materia per gli agenti di pubblica sicurezza".

- Si è inteso, infine, introdurre un ulteriore articolo nell'impianto normativo del R.R. 4/2018 che, oltre a disporre l'abrogazione del Regolamento Regionale 31 ottobre 2019, n. 21 e del Regolamento Regionale 24 novembre 2022, n. 11, in quanto atto funzionalmente collegato e dipendente dal primo, onde consentire la continuità di detenzione dell'arma per il personale che ne sia già in possesso, in forza del principio di economicità degli atti amministrativi, faccia salvi gli effetti del DPGR 6 marzo 2023, n. 88, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 9-3-2023, rubricato "Assegnazione dell'arma al personale appartenente al Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Regionale di Vigilanza". In ragione di tanto, sarà introdotto l'art. 27 con la seguente formulazione:

"Art. 27 ABROGAZIONI

1. Il Regolamento Regionale 31 ottobre 2019, n. 21, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 4-11-2019 è abrogato.

2. Il Regolamento Regionale 24 novembre 2022, n. 11, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 suppl. del 24 novembre 2022 è abrogato.

3. Sono fatti salvi gli effetti del DPGR 6 marzo 2023, n. 88, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 9-3-2023".

RITENUTO CHE dall'approvazione del presente regolamento non derivano implicazioni di natura economico-finanziaria, atteso che trattasi di disposizioni di carattere meramente organizzativo riguardanti il personale della Sezione Regionale di Vigilanza volte ad abrogare e sostituire le vigenti disposizioni regolamentari senza comportare oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Lo schema di Regolamento regionale che si approva con la presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, nelle more degli opportuni approfondimenti e dell'eventuale ridefinizione integrale del sistema regolatorio afferente alla Sezione Regionale di Vigilanza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c) della l.r. n. 7/1997 e smi e dell'art. 44 della l.r. 7/2004, si propone alla Giunta regionale di:

- 1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) di approvare lo schema di Regolamento regionale recante: *"Disposizioni urgenti per il funzionamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia"* nella formulazione riportata nel testo allegato (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di trasmettere, a cura della Segreteria generale della Giunta regionale, lo schema di regolamento di cui al comma 2 alla Commissione consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dall'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, l'adozione definitiva del regolamento;
- 5) di revocare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento recante: *"Disposizioni urgenti per il funzionamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia"* il cui schema è approvato al punto 1) dispositivo, la deliberazione di Giunta Regionale n. 128 del 15 febbraio 2022, avente ad oggetto: "Approvazione atto di ricognizione ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019", in quanto alla suddetta data cesserà la vigenza della norma regolamentare in esecuzione della quale la DGR n. 128/2022 era stata adottata;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
- 7) di dare mandato alla Sezione Regionale di Vigilanza di notificare il presente provvedimento alla Prefettura – UTG di Bari – Area I Ordine e Sicurezza Pubblica – Ufficio di Staff ed al Ministero

dell'Interno – Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S., Ufficio II Studi ed Ordinamento dell'Amministrazione della P.S.;

- 8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.


La Funzionaria EQ "Supporto al rilancio della Rete INFEAS" Avv. Francesca Miccoli

 Francesca Miccoli
04.08.2025 12:55:44
GMT+02:00

La Funzionaria EQ "Responsabile del coordinamento giuridico e del contenzioso in materia ambientale" Avv. Stella Serrati

 Stella Serrati
04.08.2025 11:51:42
GMT+01:00

La Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza
Dott. ssa Rocca Anna Ettore

 Rocca Anna Ettore
04.08.2025 13:04:00
GMT+02:00

Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

IL DIRETTORE del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Garofoli


 Paolo Francesco
Garofoli
04.08.2025 12:11:50
GMT+01:00

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale, Avv. Serena Triggiani

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

**L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale,
Crisi industriali e Politiche di genere
Avv. Serena Triggiani**

 SERENA TRIGGIANI
04.08.2025 14:23:39
GMT+02:00

**Allegato A****Regolamento “Disposizioni urgenti per il funzionamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia”.****PREMESSA**

La Sezione di Vigilanza Regionale è diretta da un Dirigente Regionale e si compone del “Nucleo di vigilanza ambientale” e del “Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza”.
Il presente regolamento si riferisce al “Nucleo di vigilanza ambientale” costituito dall’organico del personale di Polizia Provinciale trasferito nei ruoli della Regione Puglia.

Art. 1**NUCLEO REGIONALE VIGILANZA AMBIENTALE**

1. La Regione Puglia ha istituito con [Legge regionale n. 37/2015](#) all’interno della Sezione regionale di vigilanza il Nucleo di vigilanza ambientale per l’espletamento delle funzioni regionali di controllo e vigilanza ambientale, nonché per l’esercizio delle medesime funzioni nelle altre materie di cui all’art. 2 della L.r. cit., nonché di quelle che saranno trasferite alla Regione dalle Province ai sensi dell’art. 6 della [L.r. n. 9/2016](#).

Art. 2**FUNZIONI DEL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA**

1. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza, nell’ambito del territorio regionale, svolge le funzioni di cui al D.P.G.R. n.316/2016, ovvero quelle individuate nel complesso delle attività di controllo e vigilanza dirette a prevenire e reprimere le azioni da cui possono derivare danni alle collettività insediate sul territorio e alle istituzioni.
2. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza si organizza secondo ambiti territoriali di competenza e svolge le seguenti funzioni di cui alla L.r. n.37/2015 come delineate al successivo art. 5:
 - polizia amministrativa;
 - polizia ambientale;
 - polizia mineraria;
 - vigilanza ittico - venatoria.
3. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza svolge, altresì, attività di collaborazione con le Sezioni regionali che svolgono funzioni di vigilanza in materia di trasporti, sanità e altri ambiti di specifica competenza regionale, ivi incluse quelle in capo alle Autorità di controllo (ARPA, ARES, ASL).
4. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza, in occasione di disastri o nell’imminenza degli stessi, potrà essere, nel rispetto della normativa vigente, a disposizione dell’Amministrazione regionale e dei comitati all’uopo costituiti.

5. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza non svolge funzioni autorizzatorie nelle materie in cui esercita il controllo e la vigilanza, ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Il personale con qualifica di PG verrà utilizzato per i relativi compiti di istituto.

[Art. 3](#)

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE

1. Il Nucleo di vigilanza ambientale fa capo al Dirigente della Sezione regionale di vigilanza ed è costituito da:
 - Sei Responsabili territoriali provinciali (funzionari con incarico di elevata qualificazione), uno per ciascuna sede, la cui funzione può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza appartenenti al personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale, provenienti esclusivamente dall'area di vigilanza in possesso delle qualifiche di cui al successivo art.4;
 - funzionari di vigilanza ambientale (cat. D);
 - istruttori di vigilanza ambientale (cat. C);
 - personale amministrativo e tecnico.
2. Le funzioni e le attività del Nucleo di vigilanza ambientale sono svolte all'interno di ambiti di competenza specialistica per materia e per competenza territoriale provinciale e interprovinciale.
3. L'organizzazione del Nucleo di vigilanza ambientale è recepita con apposito D.P.G.R..

[Art. 4](#)

QUALIFICHE DEL PERSONALE DEL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE

1. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale con profilo professionale di funzionario o istruttore di vigilanza, nell'ambito territoriale provinciale e interprovinciale di competenza, nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, riveste la qualifica di:
 - pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice penale;
 - agente/ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del Codice di procedura penale;
 - ausiliario di pubblica sicurezza ai sensi dall'art.5 della Legge 8 Marzo 1986 n. 65, in possesso di regolare decreto prefettizio.

[Art. 5](#)

ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE

1. I componenti del Nucleo di vigilanza ambientale, nelle forme e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti, sono preposti allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) controllo e vigilanza sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle autorizzazioni, e delle altre disposizioni emanate dalla Regione Puglia al fine di prevenire e reprimere le infrazioni nelle materie di competenza;
 - b) accertamenti, rilevazioni, raccolta di informazioni ed altri compiti previsti da leggi e regolamenti;
 - c) vigilanza, accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia mineraria, ai sensi della L.r. 05/07/2019, n. 22;
 - d) vigilanza ambientale, e irrogazione delle sanzioni in materia di tutela dei corpi idrici e degli scarichi ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. n.152/2006;
 - e) vigilanza ambientale in materia di ottemperanza alle prescrizioni in materia di assoggettabilità a VIA regionale e in materia di VIA regionale, ai sensi della normativa vigente;
 - f) attività di controllo, congiuntamente ad Arpa, delle installazioni ricadenti nel campo di applicazione della parte seconda, Titolo III-Bis, del D. Lgs. n.152/2006 di competenza regionale;
 - g) vigilanza, accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni amministrative in materia ittico-venatoria, ai sensi della "L.r. 59/2017, per effetto del trasferimento alla Regione di tutte le relative funzioni amministrative svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Bari, operato con l'art. 20 della [L.r. n.23/2016](#).
2. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione, in attuazione di convenzioni/accordi, può prestare la propria attività anche d'intesa con altri enti e/o associazioni interessate.

[Art. 6](#)

ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA

1. Il Dirigente della Sezione regionale di Vigilanza, sulla base delle direttive impartite dal Direttore del Dipartimento, provvede:
- a) a definire il Piano triennale e annuale delle attività e disporre gli interventi della Sezione, organizzando i relativi servizi;
 - b) a promuovere il coordinamento degli ambiti territoriali, al fine di assicurare l'omogeneità dell'attività di intervento e l'uniforme applicazione delle disposizioni normative;
 - c) disporre affinché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi e qualsiasi attrezzatura assegnata in dotazione alla Regione Puglia siano utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza;
 - d) a vigilare ed eventualmente notiziare alle autorità competenti in materia di VIA-AIA in relazione alla mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite con i provvedimenti autorizzativi, ovvero in relazione a eventuali condizioni di rischio ambientale o sanitario, nonché alle criticità connesse all'esercizio di impianti e/o attività industriali;
 - e) a verificare che la stesura dei verbali relativi agli illeciti amministrativi accertati sia conforme alle norme, curando l'emanazione dei provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle disposizioni vigenti, rimuovendo senza ritardi le cause che possono determinare eventuali irregolarità nella stesura e nella esecuzione dei provvedimenti stessi;
 - f) a monitorare che venga aggiornato il registro carico/scarico delle armi e munizioni del personale di Vigilanza Ambientale e a disporre che le armi siano tenute e custodite in armeria dal consegnatario, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 7

ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI TERRITORIALI

1. I responsabili territoriali devono appartenere alla categoria giuridica D e, in particolare, svolgono le seguenti attività:

- a) coordinano i funzionari e gli istruttori di vigilanza nello svolgimento delle loro attività, curando la disciplina e l'impiego tecnico/operativo del personale;
- b) curano l'istruttoria formale dei procedimenti che rivestono particolare complessità secondo gli ordini di servizio del Dirigente della Sezione;
- c) elaborano programmi di intervento negli ambiti di competenza da sottoporre all'approvazione del Dirigente della Sezione;
- d) svolgono ogni altro compito assegnato dal Dirigente della Sezione;
- e) si configurano come terminali provinciali per le trasmissioni di competenza all'Autorità Giudiziaria e curano l'archivio delle pratiche di rilevanza penale assicurandone la riservatezza;
- f) verificano la regolarità della stesura dei verbali relativi ai reati e alle infrazioni rilevate, curando l'emanazione dei provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle disposizioni vigenti, rimuovendo senza ritardo le cause che possono determinare eventuali irregolarità nella stesura e nella esecuzione dei provvedimenti stessi;
- g) verificano che venga aggiornato il registro carico/scarico delle armi e munizioni del personale di Vigilanza Ambientale e a disporre che le armi siano tenute e custodite in armeria dal consegnatario, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- h) verificano la corretta compilazione e conservazione dei registri di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 8

ATTRIBUZIONI DEI FUNZIONARI DI VIGILANZA AMBIENTALE

1. I funzionari di vigilanza ambientale:

- a) coordinano gli agenti nello svolgimento delle loro attività;
- b) forniscono istruzioni agli agenti nelle aree territoriali di competenza;
- c) accertano, contestano le infrazioni e redigono i relativi verbali, assicurandone la notifica;
- d) emanano le ordinanze-ingiunzione o gli atti e i provvedimenti con valenza esterna su apposita delega del Dirigente di Sezione;
- e) coordinano sul posto, congiuntamente agli agenti di vigilanza, gli accertamenti di natura complessa;
- f) possono sostituire il Responsabile Territoriale, in caso di impedimento e/o assenza di quest'ultimo, su disposizione del Dirigente di Sezione; in caso di assenza e/o impedimento del sostituto designato sarà lo specialista di vigilanza più anziano per servizio a sostituire il Responsabile Territoriale;
- g) curano la corretta compilazione e conservazione dei registri di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

[Art. 9](#)

ATTRIBUZIONI DEGLI ISTRUTTORI DI VIGILANZA AMBIENTALE REGIONALE

1. Gli istruttori di vigilanza ambientale regionale:
 - a) esercitano la vigilanza nelle materie di competenza, secondo le direttive impartite;
 - b) accertano, contestano le infrazioni e redigono i relativi verbali, assicurandone la notifica;
 - c) curano la custodia degli oggetti sequestrati e la successiva consegna agli Uffici competenti unitamente al verbale di sequestro;
 - d) riferiscono sull'evoluzione delle attività e trasmettono tempestivamente tutti gli atti relativi ad attività terminata al funzionario sovraordinato per gli adempimenti di competenza;
 - e) si distinguono per gradi simbolici e per anzianità di servizio; il più alto in grado o, a parità di grado, il più anziano, svolge il compito di capopattuglia ed è responsabile della consegna degli atti prodotti a chi di competenza.

[Art. 10](#)

NORME DI CONDOTTA

1. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale mantiene in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza e imparzialità, tenendo una condotta irreprendibile astenendosi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro dell'Amministrazione regionale.
2. Il personale deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche al di fuori dal servizio.
3. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale e quello di differente profilo professionale assegnato alla medesima Sezione è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio ai sensi della normativa vigente e non può fornire a chi non ne abbia diritto notizie relative ai servizi d'istituto o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi.
4. Resta salvo in ogni caso il diritto all'informazione e all'accesso alla documentazione amministrativa ai sensi della normativa vigente e del regolamento regionale sull'accesso agli atti.

[Art. 11](#)

DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ

1. Gli appartenenti del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale hanno divieto di prestare consiglio o assistenza a privati nella redazione e presentazione di ricorsi, di esposti, pratiche e progetti in genere, inerenti ad argomenti di competenza della Regione, nell'interesse di altri soggetti pubblici e privati.

2. Devono evitare, di fronte a terzi, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori gerarchici e dell'Amministrazione. Al personale, anche se non in servizio, è vietato svolgere atti o tenere atteggiamenti che possano ledere il prestigio e l'onore dell'istituzione.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti regionali, nonché al Codice di comportamento di cui al D.P.R. n.62/2013 e all'art. 51 c.p.c..

Art. 12

CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI, DEI DISTINTIVI DI GRADO, DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE AL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE.

1. Nel presente regolamento, si definiscono:

- a) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti al nucleo di vigilanza ambientale con i relativi elementi identificativi (Allegato A);
- b) i simboli distintivi di grado (Allegato B);
- c) i distintivi di servizio e le tessera di riconoscimento (Allegato C);
- d) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al nucleo di vigilanza ambientale, (Allegato D).

Art. 13

UNIFORME

1. Le caratteristiche delle uniformi con i relativi elementi identificativi (Allegato A) sono rese conformi a quelle previste dall'allegato B del [regolamento regionale n. 11 del 11 aprile 2017](#) "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale" ai sensi dell'art. 12 della [L.R. 37/2011](#).
2. Gli appartenenti al Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione di vigilanza regionale, quando sono in servizio, devono vestire l'uniforme ordinaria con gli stemmi e i gradi distintivi previsti, fornita dalla Regione mantenendola pulita e in buono stato.
3. La divisa è contrassegnata da gradi e segni di riconoscimento conformi al proprio grado e alle norme di cui all'allegato C del [regolamento regionale n. 11/2017](#).
4. L'uso dell'abito civile in servizio deve essere autorizzato dal Responsabile territoriale, di volta in volta in base alle esigenze di servizio.
5. E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare durante il servizio in divisa altri indumenti, accessori o distintivi visibili non previsti dal presente Regolamento.
6. E' vietato, altresì, indossare la divisa fuori dell'orario di servizio, salvo che nella percorrenza casa sede di servizio.

Art. 14

DISTINTIVI DI GRADO

1. I simboli distintivi di grado (Allegato B) sono rese conformi a quelle previsti dall'allegato C del [regolamento regionale n. 11 del 11 aprile 2017](#) "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale" ai sensi dell'art.12 della [L.R. 37/2011](#).
2. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione di Vigilanza Regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nell'Ente di appartenenza, indosserà, in base alla categoria giuridica e/o economica di appartenenza nonché all'esperienza maturata, i gradi così come previsti [Regolamento Regionale n. 11/2017](#).
3. I simboli distintivi di grado hanno, tuttavia, funzione simbolica e mirano a distinguere l'ordinazione dei ruoli e delle funzioni nel Nucleo di vigilanza Ambientale della Sezione di Vigilanza e non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale addetto che è regolato esclusivamente dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
4. Le denominazioni, le descrizioni e le immagini dei simboli distintivi di grado e relativi soggoli sono analiticamente contenuti nell'allegato C di cui al comma 1.

[Art. 15](#)

DISTINTIVO DI SERVIZIO/TESSERA DI RICONOSCIMENTO

1. A tutto il personale del Nucleo di vigilanza ambientale è assegnato un distintivo di servizio e una tessera di riconoscimento le cui caratteristiche sono definite nell'allegato C in conformità all'allegato D del [Regolamento regionale n. 11 del 11 aprile 2017](#), che è indossato in maniera visibile con l'uniforme di servizio.
2. Al personale del Nucleo di vigilanza ambientale è assegnato un distintivo di servizio recante il proprio numero di matricola, che è indossato in maniera visibile con l'uniforme di servizio.
3. Il distintivo è conservato con cura dall'operatore. L'eventuale furto o smarrimento è immediatamente denunciato al Dirigente della Sezione.
4. A tutto il personale del nucleo di vigilanza ambientale è assegnata una tessera di riconoscimento, rilasciata dal capo dell'amministrazione di appartenenza.
5. I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento, del distintivo di servizio e della placca.
6. La tessera di riconoscimento, il distintivo e la placca di servizio devono essere immediatamente riconsegnati alla Amministrazione qualora il dipendente cessi definitivamente o venga sospeso dal servizio.

[Art. 16](#)

ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO

1. L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dalla contrattazione nazionale e decentrata. E' articolato di norma in cinque giorni su sette in regime di turnazione, ovvero in altre forme di articolazioni in base alle esigenze di servizio, durante l'arco della settimana, come previsto dal

combinato disposto degli artt. 30 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 - 16.11.2022 e 24 del CCNL del 14.09.2000 modificato dal CCNL 5.10.2001.

2. E' compito del Dirigente della Sezione definire l'articolazione dell'orario di lavoro per garantire il più funzionale orario di servizio ed una completa ed efficiente copertura di vigilanza del territorio regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali contrattualmente previste.

3. Qualora urgenti e improrogabili necessità lo richiedano, sarà individuato dal dirigente della Sezione specifico personale per prestazioni eccedenti l'orario di lavoro di cui alle norme vigenti e agli accordi sindacali.

4. L'orario di servizio dovrà tendere ad assicurare la massima funzionalità delle strutture e degli Uffici, l'erogazione dei servizi all'utenza e la tutela degli interessi pubblici alla funzione di vigilanza.

[Art. 17](#)

REPERIBILITÀ

1. Nelle more dell'adozione del Regolamento regionale che individua i servizi e le aree di attività da ricondurre nell'ambito della disciplina della reperibilità è istituito il servizio di pronta reperibilità per il Nucleo di Vigilanza Ambientale ai sensi dell'art. 24 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018.

2. Spetta al dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza decidere, in relazione alla situazione determinatasi, se attivare o meno l'intervento dei soggetti in reperibilità.

3. Il dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, inoltre:

- a) sovrintende il servizio di reperibilità;
- b) definisce il numero dei lavoratori chiamati a partecipare all'intervento, tenendo conto che il numero dei soggetti coinvolti deve essere sufficiente a fronteggiare l'esigenza in modo da non risultare irrisorio ma nemmeno eccessivo rispetto all'intervento;
- c) impartisce disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio, anche attraverso il referente territoriale;
- d) approva l'elenco dei lavoratori inseriti nei servizi di reperibilità.

4. Il Responsabile territoriale redige l'elenco dei dipendenti inseriti nei servizi di reperibilità, cura la predisposizione dei turni e li sottopone all'approvazione del dirigente della Sezione di Vigilanza ambientale.

5. Il dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza predispone in linea con la contrattazione collettiva vigente, un manuale operativo da aggiornare di volta in volta, ove riportare le modalità di svolgimento del servizio (es. modalità per la chiamata in servizio del dipendente, funzioni del Referente territoriale, ecc...). tale manuale dovrà essere portato a conoscenza dei dipendenti interessati alla reperibilità prima della programmazione dei turni.

6. Le risorse idonee a consentire l'attivazione dell'istituto della reperibilità trovano copertura nei limiti dei rispettivi Fondi del salario accessorio e dello straordinario per il personale ex provinciale, costituiti dall'Amministrazione regionale per ciascuna Provincia di provenienza, fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della legge n. 56/2014.

[Art. 18](#)

PATROCINIO LEGALE, ASSICURAZIONE

1. Si rinvia alle disposizioni del CCNL vigente in materia.
2. I funzionari e gli istruttori di vigilanza del Nucleo di vigilanza ambientale usufruiscono di assicurazione per responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi per motivi di servizio, oltre alle altre forme di assicurazione e assistenza previste dalle norme vigenti.

Art. 19

REGISTRI DI SERVIZIO

1. Ferma restando l'unicità del protocollo regionale, sono tenuti in perfetto ordine e diligentemente compilati i registri previsti per legge, ripartiti per materia di intervento e comunque:
 - il registro delle informative di reato;
 - il registro dei processi verbali di accertata violazione amministrativa;
 - il registro delle notificazioni relative alle competenze d'ufficio;
 - il registro del materiale sequestrato e dissequestrato.
2. Sono altresì istituiti, a cura del Dirigente della Sezione:
 - i registri previsti dalla vigente normativa in materia di armamento;
 - i registri e le schede di servizio delle pattuglie;
 - l'inventario dei beni in uso.
3. I registri sono istituiti in modo da non poter essere manomessi o contraffatti.

Art. 20

DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. I mezzi di locomozione e trasporto di servizio, al pari di ogni dotazione individuale e/o comune in uso al personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione, (allegato D) devono essere conformi alle indicazioni riportate nell'allegato D del [Regolamento regionale n. 11 del 11 aprile 2017](#).
2. I mezzi di locomozione e trasporto di servizio, al pari di ogni dotazione individuale e/o comune in uso al personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione, devono essere utilizzati con cura, solo per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato il motivo, e solo dagli operatori del Nucleo di vigilanza Ambientale.
3. Per ogni mezzo verrà tenuto un registro di servizio sul quale verranno registrati giornalmente, a cura del personale a cui è assegnato, l'itinerario, la percorrenza chilometrica, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante e di lubrificazione nonché le operazioni di manutenzione e riparazione.
4. E' vietato apportare manomissioni agli automezzi, o permettere la guida o l'uso dei mezzi a persone estranee alla Sezione. E' altresì vietato trasportare sui mezzi di servizio persone estranee, fatto salvo i casi eccezionali inerenti al servizio.

5. I lavori di manutenzione e/o riparazione dovranno essere segnalati al responsabile preposto, il quale provvederà tempestivamente a richiedere al dirigente della sezione competente l'autorizzazione alla relativa esecuzione.
6. I mezzi di servizio devono essere assicurati con l'estensione dell'assicurazione, oltre che ai trasportati, anche al conducente.
7. E' compito del responsabile preposto controllare che i mezzi impiegati nel servizio siano usati e custoditi con la necessaria diligenza.
8. Spetta al personale assegnatario degli automezzi curarne la custodia e la normale manutenzione con responsabilità per danni causati da imperizia e/o negligenza.
9. Gli appartenenti alla Sezione addetti alla guida dei mezzi di locomozione in dotazione al servizio, in possesso della patente di guida, sono dotati a seguito di richiesta da parte dell'amministrazione regionale all'Ente competente (Prefettura), della prevista patente di servizio, qualora non ne fossero già in possesso nell'ente di provenienza.

[Art. 21](#)

ARMI

1. Le armi in dotazione al Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale sono riservate al personale in possesso di qualifica di pubblica sicurezza e sono quelle previste dalle vigenti disposizioni normative in materia per gli agenti di pubblica sicurezza.
2. È fatto sempre obbligo ai funzionari e agli istruttori di vigilanza di giustificare il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati.

[Art. 22](#)

MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

1. A tutto il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale è fatto assoluto divieto di portare armi diverse da quelle in dotazione.
2. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale, autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, porterà l'arma in dotazione in modo non visibile.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono tutte le disposizioni vigenti in materia e in, analogia, quelle contenute nel Decreto del Ministro dell'Interno n.145 del 4 marzo 1987.

[Art. 23](#)

CONSEGNA E RITIRO DELLE ARMI

1. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale cui è assegnata l'arma in via permanente e continuativa deve:
 - a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati di identificazione dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma.
2. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psichici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.
3. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato dalla Sezione Regionale di Vigilanza che si avvale del Medico competente ovvero di altre strutture pubbliche a ciò deputate.

Art. 24

ISTITUZIONE DELL'ARMERIA

1. È istituita l'armeria della Sezione e con D.G.R. sarà nominato il consegnatario delle armi nelle forme e nei modi di cui al D.M. 04/03/1987 n. 145 e successive modificazioni.
2. L'armeria oltre che per il deposito delle armi in dotazione sarà utilizzata anche per la custodia delle armi, delle munizioni e quant'altro sia oggetto di sequestro.
3. Gli addetti al servizio in possesso della qualità di Ausiliario di P.S. sono legittimati a trasportare e detenere le armi e le munizioni sequestrate in occasione dell'accertamento di illeciti amministrativi e/o di illeciti penali per il tempo necessario alle operazioni di deposito presso il locale armeria o alle Cancellerie dei competenti Uffici Giudiziari.
4. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 del D.P.R. 22/07/1982, n. 571, le armi sequestrate, depositate nel locale armeria, sono custodite dal consegnatario delle armi che curerà altresì l'aggiornamento del registro di carico e scarico e procederà conseguentemente a quanto previsto dal citato D.P.R. n. 571/82.

Art. 25

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

1. Su proposta del Dirigente della Sezione, e nel rispetto delle relazioni sindacali, sono promossi periodicamente corsi di formazione e di aggiornamento per il personale della Sezione, sulle materie di competenza, al fine di assolvere le funzioni di spettanza con adeguata preparazione e professionalità.

Art. 26

NORME FINALI

1. Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, il personale transitato dalle Province alla Regione Puglia mantiene la posizione giuridica ed economica, quest'ultima con riferimento alle voci del trattamento economicamente fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.
2. L'attribuzione dei gradi avverrà, fatti salvi i diritti acquisiti nell'ente di provenienza, in base alla categoria giuridica ed economica di appartenenza.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, quelle dei contratti collettivi nazionali e decentrati.

[Art. 27](#)

ABROGAZIONI

1. Il Regolamento Regionale 31 ottobre 2019, n. 21, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 4-11-2019 è abrogato.
2. Il Regolamento Regionale 24 novembre 2022, n. 11, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 suppl. del 24 novembre 2022 è abrogato.
3. Sono fatti salvi gli effetti del DPGR 6 marzo 2023, n. 88, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 9-3-2023.

[INDICE](#)

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA INDICE

PREMESSA

ART. 1- NUCLEO REGIONALE DI VIGILANZA AMBIENTALE

ART. 2 - FUNZIONI DEL NUCLEO VIGILANZA AMBIENTALE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE

ART. 4 - QUALIFICHE DEL PERSONALE DEL NUCLEO VIGILANZA AMBIENTALE

ART. 5 -ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE

ART. 6 - ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA

ART. 7 -ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI TERRITORIALI

ART. 8 -ATTRIBUZIONI DEI FUNZIONARI DI VIGILANZA AMBIENTALE REGIONALE

ART. 9 -ATTRIBUZIONI DEGLI ISTRUTTORI DI VIGILANZA AMBIENTALE REGIONALE

ART. 10 -NORME DI CONDOTTA

ART. 11- DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ

Art. 12 CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI, DEI DISTINTIVI DI GRADO, DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE AL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE .

ART. 13 - UNIFORME

ART. 14 - DISTINTIVI DI GRADO

ART. 15 - DISTINTIVO DI SERVIZIO/TESSERA DI RICONOSCIMENTO

ART. 16 - ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO

ART. 17 - REPERIBILITÀ

ART. 18 - PATROCINIO LEGALE, ASSICURAZIONE

ART. 19 - REGISTRI DI SERVIZIO

ART. 20 - DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

ART. 21-ARMI

ART. 22 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

ART. 23 - CONSEGNA E RITIRO DELLE ARMI

ART. 24- ISTITUZIONE DELL'ARMERIA

ART. 25 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

ART. 26 - NORME FINALI

ART. 27 - ABROGAZIONI

ALLEGATO A - LE CARATTERISTICHE E I MODELLI DELLE DIVISE DEGLI ADDETTI AL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE CON I RELATIVI ELEMENTI IDENTIFICATIVI;

ALLEGATO B - I SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO;

ALLEGATO C - I DISTINTIVI DI SERVIZIO E LE TESSERE DI RICONOSCIMENTO;

ALLEGATO D LE TIPOLOGIE DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI IN DOTAZIONE AL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE.

ALLEGATO “A”

Uniforme

**del Nucleo di Vigilanza Ambientale
della Regione Puglia**



Rocca Anna
Ettore
11.06.2025
13:13:26
GMT+02:00

Tipologia di uniformi

- La divisa del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, incardinato nella Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia, è composta dalle seguenti uniformi:
- -a)uniforme ordinaria;
- -b)uniforme di servizio (operativa);
- La foggia e colori dei capi d'abbigliamento e degli accessori costituenti l'uniforme sono:
- • blue scuro per i tessuti dell'uniforme ordinaria;
- • blue scuro per i tessuti dell'uniforme operativa;
- • nero per il cuoio;
- • blue con scritte bianche per le targhette;
- • distintivi di grado, alamari e mostrine come disposto all'allegato "B".

DIVISA INVERNALE Ordinaria UOMO

BERRETTO:n.1

- colore blue
- modello semi "bulgaro", rigido, visiera nera
- fascia blu a righe (damascata per i comandanti)
- stemma della Regione in posizione centrale sulla parte frontale
- fodera blue di cotone;

GIACCA: n. 1

- colore blu scuro
- monopetto con colletto aperto, quattro bottoni di color oro satinato
- quattro tasche sovrapposte con cannello e pattina e bordi inferiori arrotondati, di cui due piccole sul petto e due grandi sulle falde laterali
- spacco posteriore
- spalline fermate con bottone e filettate con panno di colore rosso
- distintivi di grado sulle spalline o, in assenza di gradi, stemma della Regione.
- alamari, dimensioni cm. 7,00 x 2,50 con ancoraggio spillo clip (n. 2)
- sulla manica sinistra, stemma della Regione Puglia a forma di scudetto in materiale plastico applicato con sistema a velcro

PANTALONI: n.2

- dello stesso colore e tessuto della giacca
- modello classico lungo con "pince" singola, senza risvolti e con battitacco
- due tasche laterali diagonali (apertura cm. 16, profondità cm. 30) e due tasche posteriori chiuse con bottoni in tinta con il tessuto (apertura cm. 10, profondità cm. 15)
- sette passanti per cintura (altezza cm. 4)
- chiusura centrale con cerniera, tirapancia ricavato nella contro finta
- foderato fino all'altezza del ginocchio.

CAMICIA: n.4

- di colore bianco
- a manica lunga, di taglio classico
- collo rigido ½ francese
- chiusura con bacchettatura e 7 bottoni in madreperla
- polsini con angoli smussati e chiusura a doppio bottone.

CRAVATTA:n.1

- di colore blu scuro
- in tessuto misto seta, a lavorazione saglia
- classica o a nodo fisso a strappo.

CALZE: n.4

- di colore blu scuro
- lunghezza al polpaccio
- bordo elasticizzato con rinforzi alla punta e al tallone.

SCARPA: n.1

- di colore nero
- modello scarponcino a metà caviglia
- allacciatura con 5 coppie di occhielli rinforzati.
- impermeabile

DIVISA INVERNALE Ordinaria DONNA

BERRETTO: n.1

- stesse caratteristiche di quello maschile
- modello "BANCROFT" femminile.

GIACCA: n.1

- stesse caratteristiche di quella maschile.

PANTALONE: n.1

- stesse caratteristiche di quello maschile, senza "pines".

GONNA : 1

- di colore blu scuro e tessuto come quello della giacca
- lunghezza al ginocchio
- due pieghe centrali dall'esterno verso l'interno
- due "pines" davanti e due dietro e spacco sormontato di 160 mm
- chiusura posteriore al centro con cerniera, occhiello e bottone.

CAMICIA:n. 4

- stesse caratteristiche di quella maschile, con abbottonatura femminile.

CRAVATTA: n1

- stesse caratteristiche di quella maschile.

GAMBALETTI O COLLANT:

- colore blu scuro
- di tipo setificato classico, opaco, velato.

SCARPE: n1

- come versione uomo con tacco non superiore a cm. 4.

UOMO/DONNA

SOPRABITO/impermeabile in Goretex, con termofodera staccabile: n.1 :

- di colore blu scuro come divisa
- modello trench ad un petto con 4 bottoni e lunghezza al ginocchio
- mostre con cuciture dritte anteriori e posteriori senza bottone
- tasche laterali oblique con fintino rettangolare (cm. 4,5 x 19,5)
- interamente foderato in colore blu scuro
- spalline per i gradi filettate di colore rosso
- corpetto termico removibile.
- Nr. 1 paio di guanti in pelle invernale di colore nero
- Nr. 1 cinturone in pelle nera dotato di n. 1 fondina in pelle dello stesso colore del cinturone.

DIVISA ordinaria ESTIVA uomo donna

Stessa foggia e caratteristiche di quella invernale, ad eccezione delle seguenti peculiarità:

- tessuto leggero per giacca, pantaloni e gonna;
- berretto con calotta in cotone leggero, fascia interna in tessuto ("grogren");
- calze di cotone per uomo

- gambaletti o collant leggeri per donna;
- paio di scarpe basse allacciate estive di colore nero modello maschile/femminile.

Uniforme OPERATIVA ESTIVA / INVERNALE e INDUMENTI VARI

- Giacca operative di colore bleu, con spalline, collo a camicia, paracollo smontabile con velcro, due tasche a soffietto al petto chiuse con pattine e bottone a pressione, velcro lato sinistro per applicare targhetta di riconoscimento, velcro sotto il precedente per applicare gradi, velcro circolare sulla manica sinistra per fregio in tessuto, due tasche al fondo giacca chiuse con pattine e bottone a pressione, elastico in vita con increspatura, termofodera interna staccabile, scritta posteriore non rifrangente "Regione Puglia – Nucleo di Vigilanza Ambientale", con tasche sui gomiti per accogliere le eventuali protezioni.
- Nr. 2 pantaloni operativi invernali, con termofodera interna, stesso colore della giacca, con tasche sulle ginocchia per accogliere le eventuali protezioni.
- Nr. 2 pantaloni operativi estivi, stesso colore della giacca, sfoderati, con tasche sulle ginocchia per accogliere le eventuali protezioni.
- Nr. 1 maglione in micropile di colore bleu.
- Nr. 1 maglione in pile colore bleu, collo alto con zip, tascone, tasche e riporti di rinforzo.
- Nr. 1 maglione 100% lana collo dolce vita di colore bleu.
- Nr. 1 pullover color bleu con spalline, taschino con pattina e bottone, velcro lato sinistro sul petto per targhetta di riconoscimento.
- Nr. 4 polo colore blue in 100% cotone con scritta ricamata "Regione Puglia - Nucleo di Vigilanza Ambientale", di colore bianco, posta anteriormente sul lato sinistro al petto, velcro sotto la predetta scritta per applicare gradi, velcro circolare sulla manica sinistra per fregio in tessuto, scritta posteriore ricamata non rifrangente "Regione Puglia - Nucleo di Vigilanza Ambientale".
- Nr. 1 giubbotto foderato in goretex di colore bleu con spalline, velcro lato sinistro all'altezza del petto per targhetta di riconoscimento, scritta posteriore rifrangente "Regione Puglia - Nucleo di Vigilanza Ambientale", inserti rifrangenti e cappuccio staccabile.
- Nr. 1 berretto con visiera tipo baseball estivo, completo di stemma della Regione e dicitura "Nucleo Vigilanza Ambientale".
- Nr. 1 berretto con visiera tipo baseball invernale in pile, foderato, completo di stemma della Regione e dicitura "Nucleo Vigilanza Ambientale".
- Nr. 1 paio di scarponi in goretex estivi di colore nero.
- Nr. 1 paio di scarponi anfibi in goretex e pelle impermeabilizzata di colore nero.
- Nr. 2 coppie di elastici con ganci per caviglia dello stesso colore dei pantaloni;

- Nr. 1 cinturone in cordura di colore bleu con placca cromata lucida compresa di fregio della Regione;
 - Nr. 1 cinturone in pelle di colore nero completo di porta radio, fondina in tecnopolimero a sgancio rapido e porta manette.
 - Nr. 1 zuccotto in pile di colore bleu, completo di stemma della Regione e scritta "Regione Puglia - Nucleo di Vigilanza Ambientale "
 - Nr. 4 paia di calze tecniche invernali di colore bleu.
 - Nr. 4 paia di calze in cotone di colore bleu.
 - Nr. 4 paia calze in misto lana di colore bleu.
 - Nr. 1 paio di stivali al ginocchio in neoprene colore nero.
 - Nr. 1 paletta con matricola incisa (segnali distintivi).
 - Nr. 1 Kit rifrangente di colore giallo con fasce rifrangenti argento completo di pettorina, copri berretto e manicotti, con scritta avanti e dietro "Regione Puglia - Nucleo di Vigilanza Ambientale ";
-
- Fondina per un uso professionale in speciale polimero stampato in termoformatura di colore nero, foderata internamente per protezione dell'arma con sistema di sicurezza automatico sul ponticello e vite di ritenzione sulla canna.

PETTORINA:

- di colore blu scuro
- tipo "casacca fratino"
- in cotone, con bordi rifiniti con tessuto "GROGREN" in tinta
- elastici laterali in vita per la regolazione, chiusura a velcro
- scritta "Regione Puglia - Nucleo di Vigilanza Ambientale" (altezza cm. 4, font Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed) di colore grigio tipo "transfer" rifrangente sulla parte anteriore e posteriore all'altezza del petto.

FREGI, PLACCHE, MOSTRINE E DISTINTIVI.

- Nr. 2 coppie di alamari per Comandante e Ufficiali.
- Nr. 4 coppie di mostrine in metallo, personalizzate con stemma della Regione a colori, da apporre sul bavero delle giacche, del giaccone e della giacca operativa.
- Nr. 4 coppie di distintivo di grado in metallo da apporre sulle spalline delle giacche.
- Nr. 2 placche o fregi in metallo per berretto personalizzato con stemma della Regione a colori.
- Nr. 2 placche di riconoscimento in metallo con stemma della Regione a colori, numero di matricola personale, con supporto in pelle di colore nero, da applicare a taschino di giacche e camicie estive.
- Nr. 1 distintivo di riconoscimento "Polizia Giudiziaria" come da allegato "C".
- Nr. 4 coppie di mostrine in metallo, agganci a molla, personalizzate con stemma della Regione a colori, da apporre sul collo delle camicie (simili a quelle da giacca, di dimensione ridotte).
- Nr. 4 coppie di targhette (tubolari) con distintivi di grado, personalizzate con stemma della Regione a colori.



Rocca Anna
Ettore
11.06.2025
13:13:26
GMT+02:00

ALLEGATO “B”

Gradi e Simboli

**del Nucleo di Vigilanza Ambientale
della Regione Puglia**

Per la Regione Puglia, l'organizzazione e struttura del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione di Vigilanza Regionale è costituita dai Dirigenti Regionali, dai Responsabili territoriali provinciali, dagli Specialisti di Vigilanza ambientale regionale (categoria D), dagli Agenti di vigilanza ambientale (categoria C).

A tale personale sono attribuiti i segni distintivi, di cui alla presente tabella di corrispondenza che, a norma del C.C.N.L. vigente, non modificano lo *status* giuridico del personale.

Gli appartenenti alla categoria – **Dirigenti regionali**- indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei requisiti indicati nei seguenti prospetti:

Dirigente superiore –	denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale dirigente regionale di Sezione
Dirigente	denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale dirigente di Servizio



Gli appartenenti alla categoria D – **Responsabili Territoriali e gli Specialisti di Vigilanza ambientale regionale** , - indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei requisiti indicati nei seguenti prospetti:











Commissario Superiore	denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria D dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario Capo, oppure dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.
Commissario Capo	denominazione e distintivo iniziali per il personale inquadrato in categoria giuridica D3 ovvero denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria giuridica D1 dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario, oppure dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.
Commissario	denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria giuridica D1 dopo 3 anni di anzianità nel ruolo di Vice Commissario
Vice Commissario	denominazione e distintivo iniziale per il personale inquadrato in categoria giuridica D







Gli appartenenti alla categoria C **Istruttori Agenti di Vigilanza ambientale Regionale** indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei requisiti indicati nei seguenti prospetti:





Ispettore Superiore	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore Capo
Ispettore Capo	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore
Ispettore	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Vice Ispettore
Vice Ispettore	denominazione e distintivo iniziali, che si conseguono dopo 12 anni di servizio nella categoria C e superamento di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.

-	
Sovrintendente capo	denominazione e distintivo di grado dopo 22 anni di anzianità di servizio
Sovrintendente	denominazione e distintivo di grado con 18 anni di anzianità di servizio
Vice Sovrintendente	denominazione e distintivo di grado con 12 anni di anzianità di servizio
Assistente	denominazione e distintivo di grado con 8 anni di anzianità di servizio
Agente scelto	denominazione e distintivo di grado con 5 anni di anzianità di servizio
Agente di Polizia Locale	Nessun distintivo di grado

Distintivo di grado	Responsabili	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
		DIRIGENTE SUPERIORE	<i>Tre stelle a sei punte dorate e torre Tre stelle a sei punte dorate bordate di rosso e torre per Comandanti</i>

		DIRIGENTE	<p>Due stelle a sei punte dorate e torre</p> <p>Due stelle a sei punte dorate bordate di rosso e torre per Comandanti</p>
		Commissario Superiore	<p>Una stella a sei punte dorata e torre</p> <p>Una stella a sei punte dorata bordata di rosso e torre per Comandanti</p>
		Commissario Capo	<p>Tre stelle a sei punte dorate</p> <p>Tre stelle a sei punte dorate bordate di rosso per Comandanti</p>
		Commissario	<p>Due stelle a sei punte dorate</p> <p>Due stelle a sei punte dorate bordate di rosso per Comandanti</p>
		Vice Commissario	<p>Una stella a sei punte dorata</p> <p>Una stella a sei punte dorata bordata di rosso per Comandanti</p>

		<i>Ispettore Superiore</i>	<i>Una stella a sei punte con barra inferiore contenente rombo centrale entrambe dorate iscritte in perimetro rettangolare dorato</i>
		<i>Ispettore Capo</i>	<i>Tre pentagoni dorati iscritti in perimetro rettangolare dorato</i>
		<i>Ispettore</i>	<i>Due pentagoni dorati iscritti in perimetro rettangolare dorato</i>
		<i>Vice Ispettore</i>	<i>Un pentagono dorato iscritto in perimetro rettangolare dorato</i>
		<i>Sovrintendente Capo</i>	<i>Tre barre argentate e bottone dorato</i>
		<i>Sovrintendente</i>	<i>Due barre argentate e bottone dorato</i>

		<i>Vice Sovrintendente</i>	Una barra argentata e bottone dorato
		<i>Assistente</i>	Due "chevron" di colore rosso iscritti in perimetro rettangolare dorato e bottone dorato
		<i>Agente Scelto</i>	Uno "chevron" di colore rosso iscritto in perimetro rettangolare dorato e bottone dorato
		<i>Agente</i>	Nessun grado e bottone dorato

SOGGOLI PER BERRETTO

Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico di colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascetta passante laterale di colore nero. Bottoni laterali in metallo argentato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli



Vice Sovrintendente

Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con una fascetta passante laterale argentata e bordata in nero. Bottoni laterali in metallo argentato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli



Sovrintendente

Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con due fascette passanti laterale argentate e bordata in nero. Bottoni laterali in metallo argentato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli



Sovrintendente Capo

Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con tre fascette passanti laterale argentate e bordata in nero. Bottoni laterali in metallo argentato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Vice Ispettore**

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centrale di colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con una fascetta passante laterale dorata con screziature e bordi in nero. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Ispettore**

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centrale di colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con due fascette passanti laterali dorate con screziature e bordi in nero. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Ispettore Capo**

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centrale di colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con tre fascette passanti laterali dorate con screziature e bordi in nero. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Ispettore Superiore**

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centrale di colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con quattro fascette passanti laterali dorate con screziature e bordi in nero. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Vice Commissario**

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con una fascetta passante laterale dorata, bordata in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. Con linguette pieghevoli

**Commissario**

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con due fascette passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. Con linguette pieghevoli

**Commissario Capo**

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con tre fascette passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. Con linguette pieghevoli



Commissario Superiore

Cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con una fascetta passante laterale dorata e bordata in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. Con linguette pieghevoli



Dirigente

Cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con due fascette passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli



Dirigente Superiore

Cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con tre fascette passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli



Alinari


*Per il **Dirigente Superiore, Dirigente, Commissario Superiore, Commissario Capo, Commissario e Vice Commissario**, gli alinari sono ricamati a mano, bombati, in **canutiglia dorata**, delle dimensioni di **cm 5 x 22** su fondo blu scuro.*



*Per il ruolo **Ispettori** gli alinari sono ricamati a mano, bombati, in **canutiglia dorata** delle dimensioni di **cm 4 x 18** su fondo blu scuro.*



Per il ruolo **Sovrintendenti** gli alamari sono ricamati a mano, bombati, in **canutiglia argentata** delle dimensioni di **cm 3 x 10** su fondo blu scuro.



Per **Assistenti e Agenti** gli alamari sono di metallo come da immagine e hanno le viti per la ritenzione.

Dimensioni: alamari grandi cm 9,00 x 3,00 (da giacca)

alamari piccoli cm 4,00 x 2,00- (da camicia)



ALLEGATO “C”



Rocca Anna
Ettore
11.06.2025
13:13:26
GMT+02:00

Tesserino e distintivo di riconoscimento

**del Nucleo di Vigilanza Ambientale
della Regione Puglia**

Distintivo di servizio e Tessera di riconoscimento

A) Distintivo di servizio

- supporto in materiale plastico per alloggiamento placca, con asola per applicazione a bottone (taschino superiore sinistro giacca)
- realizzato in materiale metallico, a forma circolare del diametro di cm. 5
- in posizione centrata, logo dell'Ente di appartenenza
- nella parte inferiore, numero di matricola dell'addetto, in grassetto con caratteri non inferiori a cm. 0,5

B) Tessera di riconoscimento

La tessera di riconoscimento, realizzata in materiale plastificato e delle dimensioni di cm. 8,5 x 5,5 (l. x a.), è costituita da due parti:

Fronte:

- nella parte superiore

1) in posizione centrata su due livelli, dicitura "Nucleo di Vigilanza Ambientale" e logo della Regione Puglia.

- nella parte centrale e inferiore

- 1) primo rigo: numero di matricola dell'operatore, numero del tesserino di riconoscimento ;
- 2) di seguito, sulla parte sinistra: fotografia a mezzo busto dell'operatore in divisa con giacca, camicia e cravatta (*senza berretto*);
- 3) a fianco, grado, data di assegnazione del grado, cognome, nome, data e luogo di nascita, gruppo sanguigno

Retro:

- nella parte superiore

1) banda magnetica e codice a barre per la lettura automatica dei dati riportati sul tesserino di riconoscimento, a sinistra del codice a barre, logo della Regione Puglia

2) di seguito, su diversi livelli: elenco delle qualifiche giuridiche attribuite (P.G. e P.S.), numero e data del provvedimento e autorità rilasciante

3) dicitura: "*Ai sensi dell'art. 5, comma 5, l. 7.3.1986, n. 65 é autorizzato a portare, senza bisogno di specifica licenza, l'arma in dotazione assegnata con provvedimento n. del*"

4) autorità e data del rilascio



Rocca Anna
Ettore
11.06.2025
13:13:26
GMT+02:00

ALLEGATO “D”

Segni distintivi dei veicoli

**del Nucleo di Vigilanza Ambientale
della Regione Puglia**

AUTOVETTURE di SERVIZIO

Caratteristiche:

- Colore “blue notte” con fasce rifrangenti e le scritte “Nucleo di vigilanza ambientale” di colore bianco seguite dal logo della Regione Puglia.
- Le bande, di colore bianco, sono costituite da materiale retroriflettente autoadesivo che rispetti, anche sotto il profilo colorimetrico e fotometrico, le prescrizioni previste per l’omologazione ai sensi del regolamento ONU/ ECE n. 104, recepito in Italia con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2004. (Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi).
- Sul cofano sono riportate due bande di colore bianco che partono dai vertici superiori dello stesso e convergono fino all’inizio della calandra anteriore, proporzionate alle dimensioni del cofano;
- Il parabrezza riporta la scritta “Nucleo di vigilanza ambientale” in bianco, (leggibile in caratteri speculari), privo di simboli;
- Sul tetto è riportato il numero del veicolo in colore bianco, di dimensioni proporzionate alla superficie;
- Sul tetto, inoltre, è posizionato il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;
- Sui montanti posteriori destro e sinistro è riportato il numero del veicolo in caratteri bianchi cerchiati di bianco;
- Sulla parte inferiore delle fiancate è riportato in colore bianco la scritta “Regione Puglia”;;
- Sulla parte superiore delle fiancate, (al di sopra della scritta “Nucleo di vigilanza ambientale”), è tracciata una banda di colore bianco rappresentante una saetta stilizzata;
- Sul lunotto posteriore la scritta “Nucleo di vigilanza ambientale”;
- Il font da utilizzare per le scritte sulle autovetture è “Helvetica New LT Com 77 Bold Condensed Oblique”
- Idoneo strumento di localizzazione e navigazione per garantire la sicurezza degli operatori.

Le caratteristiche dei contrassegni delle autovetture, sommariamente descritte sono quelle riportate nei disegni allegati.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO SENZA ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Caratteristiche:

- Sirena bitonale e luci aggiuntive blue lampeggianti da inserire alla base del cruscotto e del lunotto posteriore

**REGIONE
PUGLIA****PRESA D'ATTO DELLA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA**

(Art. 15 co. 2 lett. f) Regolamento approvato con DGR 1855/2024)

In relazione alla proposta di deliberazione della Giunta regionale codice cifra VIA/DEL/2025/00001, avente ad oggetto Approvazione schema di Regolamento regionale recante *“Disposizioni urgenti per il funzionamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia”*:

si prende atto della clausola di non onerosità finanziaria.



Roberto Massari
01.08.2025 12:58:10
GMT+02:00

***Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Regina Stolfà***



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 01/03/2025 14:09
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA